

Allegato "D" al Repertorio n. 88.188 Raccolta n. 52.062

STATUTO

DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE

"FONDAZIONE ARBI - BLUE RESOLUTION - E.T.S."

Articolo 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - DISCIPLINA

E' costituita una Fondazione del Terzo Settore denominata

"FONDAZIONE ARBI - BLUE RESOLUTION - E.T.S.".

La fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche ed integrazioni, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Articolo 2

SEDE - DELEGAZIONI - UFFICI

La Fondazione ha sede in Montecatini Terme (Pistoia), viale Alessandro Bicchierai n. 48.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

FINALITA' E SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro ed esercita, in via esclusiva o principale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, le seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 5, comma primo, del D. Lgs. 117/2017, e più precisamente:

- gli interventi ed i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni.

In particolare la Fondazione ha come scopo la raccolta di fondi per la realizzazione di progetti ed iniziative nei suddetti settori, proponendosi in via prioritaria di finanziare, realizzare e sostenere attività dirette a:

- promuovere la ricerca scientifica nel campo della protezione e della qualità dell'ambiente e delle politiche ambientali, sostenendo in particolare lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche relative al monitoraggio, alla cura ed alla pulizia del mare, nonché a nuovi sistemi produttivi

che consentano una maggiore sostenibilità ambientale;

- sensibilizzare ed animare le comunità ed ogni Ente e/o Persona Pubblica e/o Privata al fini di renderle più consapevoli e disponibili nei confronti della salvaguardia e miglioramento dell'ambiente e della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

- promuovere, anche attraverso l'apporto di Enti ed Associazioni, iniziative di coinvolgimento della suddette comunità, Enti e Persone;

- promuovere e favorire iniziative nei suddetti settori, con ideazione e realizzazione di programmi di assistenza, recupero e sviluppo dell'ambiente e della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

- costituire comitati e supporti scientifici e legali, anche attraverso l'istituzione di convenzioni e intese con Enti del terzo settore, Istituti, imprese e quant'altro possa necessitare per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

- creare e rafforzare il senso civico e della legalità, favorendo il dialogo e la collaborazione con le Istituzioni, all'uopo promuovendo campagne contro il degrado civile e ambientale, educando al senso civico e alla conoscenza dei propri diritti e doveri;

- istituire corsi di formazione culturale, civile e professionale, per migliorare e facilitare le prospettive di accesso al modo del lavoro, nonché la fruizione e qualità dei servizi pubblici, nei suddetti settori dell'ambiente e della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

- promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione, generale e specialistica, in ambito di tutela ambientale e del paesaggio, alimentare e culturale, a beneficio della collettività, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati;

- promuovere iniziative editoriali per divulgare i propri fini e le proprie attività, con iniziative su tematiche ambientaliste ed ecologiche, incentivando, promuovendo e favorendo studi e ricerche in merito;

- promuovere iniziative rivolte alla riscoperta del comune patrimonio ambientale e culturale, facilitando una migliore utilizzazione del tempo libero, proponendo e organizzando attività culturali, ricreative e sportive aperte a tutti;

- supportare le iniziative promosse da altri Enti del Terzo Settore aventi le medesime finalità.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività differenti da quelle sopra elencate, potendo tuttavia la stessa svolgere attività diverse nei limiti di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:

- compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed ogni altra operazione utile ed opportuna;

- assumere interessenze o partecipazioni in associazioni o fondazioni operanti nello stesso ambito di competenza della Fondazione, aventi finalità analoghe o complementari alle proprie;
- partecipare ad Enti del Terzo Settore la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari, potendo, ove ritenuto necessario ed opportuno, partecipare direttamente, anche in veste di fondatore, o concorrere alla costituzione di detti Enti;
- stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo, anche da trascrivere in pubblici registri, sia con Enti Pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività che si rendesse opportuna e utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;
- stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;
- avvalersi di volontari conformemente alle prescrizioni degli artt. 17 ss. D. Lgs. 117/2017;
- costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 117/2017 e degli artt. 2447 - bis e ss. c.c., fatti salvi gli obblighi di revisione contabile previsti dalla legge.

Articolo 4

PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione iniziale costituito da quanto descritto nell'atto di costituzione della Fondazione;
- b) dai beni mobili o immobili che potranno essere acquisiti da conferimenti, lasciti e donazioni destinati ad incremento del patrimonio;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) contributi dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti Territoriali o da altri Enti pubblici o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- e) da altri fondi con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio è amministrato dal Consiglio di Amministrazione coerentemente con le finalità della Fondazione e nel rispetto dei principi di trasparenza,

correttezza, prudenza, competenza ed eticità.

FONDO DI GESTIONE

Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di Gestione costituito da:

- conferimenti in denaro ed in beni mobili o immobili, materiali ed immateriali, diritti reali ed altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o dai Soci Partecipanti;
- contributi dei Fondatori Promotori e dei Soci Partecipanti che verranno di volta in volta predeterminati;
- dagli avanzi della gestione, nell'ipotesi in cui le risorse economiche a disposizione per la gestione delle singole annualità non vengano completamente utilizzate;
- da redditi, rendite, ricavi provenienti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- contributi ed elargizioni, in qualsiasi forma concessi, anche eventualmente destinati a specifiche finalità o progetti;
- da eventuali sponsorizzazioni ricevute per la realizzazione delle proprie attività.

Ogni attività di tipo commerciale eventualmente svolta nell'ambito delle iniziative di cui sopra deve intendersi sempre strumentale al conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione e deve comunque avere un carattere non prevalente nell'ambito dei proventi della Fondazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e ad esse direttamente connesse.

Articolo 5

DURATA

La durata della Fondazione è prevista a tempo indeterminato.

Essa si scioglierà in caso di:

- a) raggiungimento degli scopi della fondazione;
- b) impossibilità di raggiungimento degli scopi stessi;
- c) deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con le maggioranze previste nel presente statuto;
- d) paralisi dell'Organo Amministrativo protrattasi per oltre un anno.

Articolo 6

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori detti anche Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 7

FONDATORI

Sono Fondatori Promotori coloro che partecipano all'atto costitutivo della Fondazione

La qualità di Fondatore Promotore è a tempo indeterminato.

Articolo 8

PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministratore, anche attraverso apposito regolamento.

Il versamento della contribuzione periodica da parte dei Partecipanti è destinata al fondo di gestione.

L'assunzione della qualità di Partecipante consegue all'accoglimento della Domanda di Ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi, in caso di ammissione, ad osservare lo Statuto e i Regolamenti della Fondazione nonché la Normativa Applicabile.

La Fondazione può respingere la domanda nel caso in cui essa sia presentata da soggetti ritenuti non compatibili con le finalità della Fondazione o con il suo ottimale funzionamento o privi dei requisiti morali richiesti.

L'Organo preposto all'esame, all'approvazione ed al respingimento della domanda è il Consiglio di Amministrazione, a cui essa va indirizzata.

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'ammissione dei Partecipanti con la maggioranza dei suoi componenti.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende respinta.

La decisione del Consiglio di Amministrazione non è appellabile.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Partecipante con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda, previo versamento della contribuzione stabilita.

Il Consiglio di Amministrazione può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la Domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame, ai requisiti da

considerare e alla procedura per l'adesione alla Fondazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 9

RECESSO

Qualunque Partecipante può, entro il 30 giugno di ogni anno, comunicare la propria volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare conseguentemente dalla qualità di Partecipante.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il Partecipante a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso, effettuata nel termine di cui al comma 1, ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Fondazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Partecipante anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Partecipante che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 10

ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti l'esclusione del Partecipante che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Partecipante o per gravi motivi. A mero titolo esemplificativo e non tassativo si indicano:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti nel presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione.

Nel caso di Enti o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo o sua variazione;
- apertura di procedura di liquidazione giudiziale.

Qualora il Partecipante per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio di Amministrazione, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera in ordine all'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Partecipante escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al Partecipante escluso, i diritti di

partecipazione del Partecipante medesimo all'organizzazione e all'attività della Fondazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Partecipante escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Partecipante a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata al Partecipante escluso.

Il Partecipante del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Partecipante a causa della deliberazione di esclusione.

Articolo 11

DIRITTI DEGLI ESCLUSI E RECEDUTI

L'esclusione o il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati. Gli esclusi o i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione.

Articolo 12

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- l'Organo di Revisione.

Articolo 13

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE - NOMINA - CESSAZIONE

Il Consiglio è composto da un numero variabile di membri che va da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri determinato dai Fondatori Promotori.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell'atto costitutivo.

Per quanto riguarda i successivi, i Fondatori Promotori provvedono alla nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e designano il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente; gli altri membri sono nominati dall'Assemblea dei Partecipanti.

Tutti i membri restano in carica tre anni, salvo diversa determinazione al momento della loro nomina, sono rieleggibili e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo successivo alla scadenza della loro nomina.

Il Presidente della Fondazione, almeno 120 (centoventi) giorni prima della data di scadenza del mandato dei componenti del Consiglio, provvede a richiedere ai soggetti o organi previsti le designazioni di propria spettanza.

I componenti possono essere revocati dal soggetto o organo che li ha nominati solo per giusta causa.

In caso di revoca, decadenza, esclusione o dimissioni, il

soggetto o organo che ha designato il membro dimessosi, decaduto o escluso o revocato, deve provvedere alla nuova designazione del sostituto che resta in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

Ai predetti organi può essere riconosciuto un compenso in funzione del ruolo ricoperto ove consentito dalle specifiche normative di settore vigenti, sempre salvo il diritto al rimborso delle spese.

Articolo 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - POTERI E COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, provvede a:

- a) approvare annualmente il programma di attività contenente le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi;
- b) deliberare su singoli progetti predisposti su autonoma iniziativa da parte della Fondazione medesima, dai Partecipanti alla Fondazione o da terzi;
- c) approvare i contenuti essenziali delle eventuali convenzioni con soggetti pubblici o privati interessati alla attività della Fondazione;
- d) deliberare sull'assunzione di partecipazioni;
- e) approvare entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno seguente, e approvare entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e alienazione di beni immobili o diritti reali sui medesimi;
- g) ammettere alla Fondazione i Partecipanti in conformità alle previsioni dell'art. 8 dello Statuto;
- h) determinare annualmente le quote contributive dei Partecipanti;
- i) nominare tra i membri del Consiglio il Presidente ed il Vice Presidente su designazione dei Fondatori Promotori;
- l) modificare lo Statuto della Fondazione;
- m) approvare gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento della Fondazione;
- n) stabilire l'assetto organizzativo della Fondazione;
- o) nominare i componenti dell'Organo di Revisione e stabilirne il compenso;
- p) deliberare sullo scioglimento, la fusione, la scissione, l'estinzione, la trasformazione della Fondazione, sull'eventuale nomina del liquidatore.-

Il Consiglio potrà delegare parte delle proprie funzioni a singoli membri del Consiglio stesso.

Articolo 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - INELEGGIBILITA' DECADENZA ED ESCLUSIONE

L'individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina dell'Assemblea dei Partecipanti deve essere effettuata sulla base dei requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.

Non possono comunque far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Cod. Civ. e degli articoli 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto stabile di collaborazione.-

I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono:

- a) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per la loro nomina;
- b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge o dallo Statuto;
- c) nel caso in cui non partecipino senza giustificato motivo a cinque sedute consecutive del Consiglio.

La decadenza è rilevata dal Consiglio di Amministrazione.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti eventualmente emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danni al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei propri Componenti, non tenendo conto del voto del Consigliere da escludere, ed il Consiglio richiede al soggetto che ha designato il Componente escluso la nuova designazione.

Articolo 16

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione, ovvero da altro Componente del Consiglio stesso.

La convocazione è fatta con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno e deve essere spedita per posta elettronica certificata o con altri mezzi idonei, compresa la consegna di lettera raccomandata a mano con copia controfirmata per ricezione, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata. Nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con posta elettronica certificata o con altri mezzi idonei, compresa la consegna di lettera raccomandata a mano con copia controfirmata per ricezione, da spedirsi 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentale. Il Consiglio, anche in mancanza di regolare convocazione, è regolarmente costituito quando siano presenti tutti i componenti e l'Organo di Revisione. Il

Consiglio di Fondazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei Componenti e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e con votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza. E' permessa la possibilità di partecipazione a distanza mediante audio e video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato dal Consiglio stesso.

Articolo 17

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione è nominato per la prima volta in atto costitutivo.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- b) convoca l'Assemblea dei Partecipanti;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- d) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- e) sorveglia il buon andamento della Fondazione;
- f) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora lo ritenga necessario;
- g) propone al Consiglio di Amministrazione il nominativo del Vicepresidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vicepresidente.

Al Presidente della Fondazione può essere riconosciuto un compenso in funzione del ruolo ricoperto, ove consentito dalle specifiche normative di settore vigenti, sempre salvo il diritto al rimborso delle spese.

Articolo 18

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

L'Assemblea dei Partecipanti è costituita dai Fondatori Promotori, che a tal fine assumono anche la qualifica di Partecipanti, e dai Partecipanti; i Fondatori Promotori ed i Partecipanti, come definiti dall'art. 8, costituiscono l'Assemblea dei Partecipanti.

L'Assemblea dei Partecipanti svolge le seguenti funzioni:

- esprime parere consultivo, quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione, sulle linee generali dell'attività della Fondazione, sugli obiettivi, sui programmi e sugli argomenti sottoposti alla propria deliberazione;

- nomina i membri del Consiglio di Amministrazione non di competenza dei Fondatori Promotori;

- approva un documento programmatico di indirizzo.

L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione) da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, compresa la consegna di lettera raccomandata a mano con copia controfirmata per ricezione, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Prima dell'inizio dei propri lavori l'Assemblea procederà in ogni seduta alla nomina di un coordinatore tra i Partecipanti che presiederà l'attività dell'Assemblea e di un Segretario.

I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea dei Partecipanti potrà riunirsi anche attraverso mezzi di comunicazione a distanza.

L'Assemblea per tutte le delibere di sua competenza delibera utilizzando il metodo del voto ponderato sulla base dei punti/voto in disponibilità dell'Assemblea stessa.

I punti/voto a disposizione dell'Assemblea sono mille. L'attribuzione dei punti/voto avviene in proporzione alla contribuzione complessiva operata dai Fondatori Promotori e dai Partecipanti al fondo di dotazione ed al fondo di gestione. Nella determinazione di tale proporzione, si farà riferimento alle contribuzioni ed agli impegni totali erogati, a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità.

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del settanta per cento dei punti/voto assegnati.

In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del cinquantuno per cento dei punti/voto assegnati.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Qualora non vi siano Partecipanti, oltre i Fondatori Promotori, le funzioni dell'Assemblea sono esercitate dai Fondatori Promotori medesimi.

Quest'ultimi decidono a maggioranza in tutti i casi in cui il presente statuto attribuisce loro poteri decisionali.

Articolo 19

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale: in quest'ultimo caso si compone di tre componenti effettivi e due supplenti. Il primo Organo di Controllo è nominato nell'atto costitutivo della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, valutata la forma dell'organo, ne nomina i componenti, almeno uno tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, gli altri fra gli iscritti negli albi professionali tenuti dai seguenti ordini vigilati dal Ministero della Giustizia: a) Avvocati; b) Dottori commercialisti ed Esperti contabili - sez.a; c) Consulenti del lavoro.

L'organo dura in carica tre anni ed i componenti possono essere rieletti.

Anche l'Organo di Controllo monocratico dura in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina, è rieleggibile e deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 08 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento della Fondazione. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 di detto Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti, se costituita.

Articolo 20

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione redige ed approva il bilancio di esercizio; entro il 31 ottobre di ogni anno predispone ed approva il bilancio preventivo.

Articolo 21

DESTINAZIONE DEGLI UTILI E DELLE RENDITE

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo

indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 22

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione viene sciolta per le cause previste dal Codice Civile e dal Codice del Terzo Settore.

In caso di scioglimento il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione.

I beni che dovessero residuare saranno devoluti ad associazioni o fondazioni che perseguono le stesse finalità della Fondazione, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23

REGOLAMENTI INTERNI

Per disciplinare l'organizzazione, la Fondazione definirà uno o più regolamenti interni proposti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24

CONTROLLI

La Fondazione è soggetta agli ordinari controlli svolti dalle Autorità competenti ai sensi della specifica normativa di settore vigente in materia.

Articolo 25

NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente presente in questo Statuto valgono le leggi che disciplinano la materia.

F.TO FRANCESCO MILANI

F.TO ALESSANDRO ARBI

F.TO ARBI MAURIZIO

F.TO LORENZO ARBI

F.TO BENEDETTA BITTINI, TESTE

F.TO ARIANNA GISFREDI, TESTE

F.TO RAFFAELE LENZI, notaio, vi è il sigillo.-